

ALLEGATO "A"

DELIBERA C.C.N. n. 72 del 14.9.95

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.Lgs. 15/11/1993, n.507).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Santeramo, le modalità di esecuzione della pubblicità esterna e del servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione dell'imposta e la riscossione dei diritti dovuti a questo Comune, in conformità a quanto disposto dal CAPO I del D.Lgs. 15/11/1993, n.507.

ART.1 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune di Santeramo, la cui popolazione residente al 31/12/1993 è di n. 24.900 abitanti, rientra ai fini dell'applicazione delle tariffe, nella IV classe impositiva.

ART.2 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione ai soggetti iscritti nell'Albo Nazionale dei Concessionari per la riscossione dei tributi locali.

Al concessionario sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La gestione del servizio da parte del concessionario è disciplinata dagli articoli dal 25 al 31 del D.Lgs 507/93.

ART.3 TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera è divenuta esecutiva.- Qualora non vengano modificate entro il suddetto termine, esse si intendono prorogate di anno in anno.

Esse sono riportate in maniera specifica per ogni tipo di pubblicità e per le pubbliche affissioni nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente Regolamento.

ART. 4
AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI E PER PUBBLICITA' VARIA

La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del decreto 507, la variazione della loro superficie o della quantità della pubblicità, deve essere autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento a eventuali modalità e limiti indicati nel vigente Regolamento edilizio.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare lo strumento pubblicitario;
- la descrizione dello strumento, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Le forme pubblicitarie indicate nell'art. 15 del decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.-

L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica ed ambientale.

ART. 5
PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI ED ENTRO IL CENTRO ABITATO

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori e dentro il centro abitato, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. d) del 6° comma dell'art. 2 e dell'art. 3 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con DPR 16/12/1992, n. 495.

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico o sonoro, fisso e mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi luogo pubblico, può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica, in coincidenza con l'ora solare e dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20 in coincidenza con l'ora legale.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo, ospedali ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici aperti al culto, durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare limiti di tolleranza e misure previste dalle norme vigenti in materia.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 6 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto di pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica realizzati allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono escluse quindi tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

ART. 7 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità - tenuto pertanto al pagamento in via principale - è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

Solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, cioè il soggetto pubblicizzato.

ART. 8 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso,
oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Detto criterio non è applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 9 DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Concessionario del servizio apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, le dimensioni, la durata della pubblicità e l'ubicazione del mezzo pubblicitario utilizzato.

Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, per la conseguente nuova imposizione, con obbligo da parte del concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 12
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Concessionario designa un suo rappresentante al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 13
PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. 14
PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di £. 20.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 2.000= (pari a 1/10 di quella annuale sopraindicata).

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario utilizzato, nella misura di £. 20.000 per metro quadrato e per anno solare.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva

Per la pubblicità ordinaria di cui sopra che abbia una superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% mentre per quella di superficie superiore a mq. 8.50, la maggiorazione è del 100%

Per la pubblicità realizzata con mezzi bifacciali, la maggiorazione dovrà essere eventualmente applicata procedendo al calcolo separato delle due facce del mezzo utilizzato.- La superficie imponibile è quella circoscritta dal perimetro del mezzo pubblicitario.

ART. 15
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di £. 20.000 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicita' ordinaria.

Per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti è dovuta la maggiorazione di cui all'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 507/93, prevista nell'ipotesi del grande formato.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|-------------|
| a) autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000 | £. 144.000; |
| b) motoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000 | £. 96.000; |
| c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | £. 48.000. |

Per i veicoli di cui sopra circolanti con rimorchio che effettua pubblicità la tariffa è raddoppiata e gli stessi rimorchi non sono più autonomamente assoggettati al tributo.

Per i veicoli di cui al 5° comma del presente articolo non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 16
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di £. 80.000.

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa di £. 8.000 (pari a 1/10 di quella sopraindicata).

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. - A tali forme pubblicitarie non si applica la maggiorazione per pubblicità luminosa o illuminata prevista dall'art.7, comma 7 del D. Lgs.507.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta giornaliera di £.5.000, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta al 50%.

ART.17 PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazioni, è di £. 20.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di £. 120.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa di £. 60.000 (pari alla metà di quella sopraindicata).

Qualora non si oppongano motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. - Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di £. 5.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di £. 15.000.

ART. 18
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) -per la pubblicità effettuata da comitati, da associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) -per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) -per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato,;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, pe la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART 20 RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero dal quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale il concessionario dovrà provvedere nel termine di gg.90.

Al contribuente spettano, per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo, gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART.21 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/1/88, n.43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.-

ART. 22 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:

- ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del D. Lgs. 30/4/1992, n.285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica;
- i centri abitati di cui sopra, costituiti da non meno di cento fabbricati residenziali, sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette;

- le dotazioni dei centri abitati di cui sopra, diversi dal capoluogo, sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm. 70 x 100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nel piano;

- le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati giusta i punti precedenti così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione;

- l'individuazione dell'allocatione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia:

a- gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;

b- gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;

c- gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;

d- gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione di questo Regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate nel piano generale.

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi devono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie.

CAPO III PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire in maniera specifica l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

A norma dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 15/11/93, n.507, il Comune di Santeramo è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura non inferiore a 12 mq. per ogni mille abitanti e, tenuto conto che la popolazione residente al 31/12/94 è di n. 25.123 unità, tale superficie non può essere inferiore a di 300 mq.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli indicati, distinti per tipologia e quantità, nella tabella riepilogativa allegata al Piano Generale degli impianti pubblicitari che sarà realizzato in base ai criteri stabiliti in questo Regolamento all'art.22 e approvato successivamente con apposito provvedimento, in relazione a quanto disposto dal succitato art. 3 del decreto n.507. Essi ammontano complessivamente a mq.300 di cui mq.162 già installati e mq.138 da installare, tenuto conto delle nuove esigenze territoriali.

Il Comune consente l'affissione diretta da parte di soggetti privati, in relazione al disposto di cui al citato art.3 del decreto 507, nella misura massima di mq. 60 pari al 20% della superficie obbligatoria degli impianti, come da predetta tabella allegata al Piano generale degli impianti di cui formerà parte integrante e sostanziale. Per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art.12, commi 1 e 4 del decreto 507.

ART. 24 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del concessionario del servizio con speciale timbro portante oltre all'indicazione dell'Ufficio Affissioni anche la data di scadenza dell'affissione.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, l'ufficio deve darne tempestiva comunicazione scritta al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

In questi ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto, a titolo di penale per aver sottratto alle disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati.

Il concessionario ha l'obbligo di sostituire i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune e il concessionario, fermo restando l'obbligo di cui al comma 8° del presente articolo, non assumono alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART.25

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità e del costo medio del servizio reso dal Comune nell'esecuzione delle affissioni.

ART.26

MISURA DEL DIRITTO

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- di £. 2.200 per i primi 10 gg.
- di £ .660 per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenute commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione viene totalmente attribuita al concessionario del servizio.

Gli annunci mortuari relativi a decessi avvenuti nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante le giornate festive dall'agenzia funebre o da parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio provvedendo, altresì, al pagamento dei diritti dovuti, con esclusione della maggiorazione di cui all'art.22 - 9° comma - del decreto 507.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART.27 PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento a mezzo c/c/p, secondo le modalità previste dall'art.10 del presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto per le affissioni non aventi carattere commerciale.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art.9 del D. Lgs. 507/93.

ART.28 RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente Regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e/o ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.-

ART. 29
ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 30
SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE

Per l'applicazione delle sanzioni tributarie e amministrative e dei relativi interessi, non essendovi discrezionalità da parte di questo Ente, si fa rinvio agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. n.507/93.

ART. 31
CONTENZIOSO

Fino al 1° ottobre 1995 - data prevista per l'insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali alle quali è demandata, a norma dell'art.2 del D. Lgs. n.546/1992, la cognizione delle controversie in materia di tributi locali - contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla competente Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di Finanza - ed in seconda istanza, solo ove l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L. 300.000, al Ministero delle Finanze nei termini e con le modalità previste dall'art.24 del D.P.R. 26/10/1972, n.639.-

Parimenti, sino alla suddetta data, contro le risultanze dei ruoli in materia di imposta sulla pubblicità, le cui controversie sono pure demandate alle nuove commissioni tributarie, si potrà ricorrere nei modi e nei termini di cui all'art. 63 del DPR 28/1/1988, n.43.-

ART. 32
VIGILANZA

E' attribuita alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, a norma dell'art. 35 del decreto n.507/93.

INDICE

- CAPD I - Disposizioni generali
- ART. 1 - Classificazione del Comune
- ART. 2 - Gestione del servizio
- ART. 3 - Tariffe
- ART. 4 - Autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari e per pubblicità varia
- ART. 5 - Pubblicità lungo le strade comunali ed entro il centro abitato
- CAPD II - Imposta sulla pubblicità
- ART. 6 - Presupposto dell'imposta
- ART. 7 - Soggetto passivo
- ART. 8 - Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 9 - Dichiarazione d'imposta
- ART. 10 - Pagamento dell'imposta
- ART. 11 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- ART. 12 - Funzionario responsabile
- ART. 13 - Pubblicità luminosa o illuminata
- ART. 14 - Pubblicità ordinaria
- ART. 15 - Pubblicità effettuata con veicoli
- ART. 16 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- ART. 17 - Pubblicità varia
- ART. 18 - Riduzioni dell'imposta
- ART. 19 - Esenzioni dall'imposta
- ART. 20 - Rimborsi
- ART. 21 - Procedimento esecutivo
- ART. 22 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti
- CAPD III - Pubbliche affissioni
- ART. 23 - Servizio delle pubbliche affissioni
- ART. 24 - Modalità di esecuzione del servizio
- ART. 25 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- ART. 26 - Misura del diritto
- ART. 27 - Pagamento del diritto
- ART. 28 - Riduzioni del diritto
- ART. 29 - Esenzioni dal diritto
- ART. 30 - Sanzioni tributarie e amministrative
- ART. 31 - Contenzioso
- ART. 32 - Vigilanza

ALLEGATO

**TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Pubblicità ordinaria (art.12 D.Lgs.507/93 e art.14 Regolam.)

per anno solare, per mq.	L. 20.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o fraz., per mq.)	L. 2.000

**Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata
(aumento 100% tariffa base)**

per anno solare, per mq.	L. 40.000
per periodo non sup.3 mesi (per mese o fraz., per mq.)	L. 4.000

**Pubblicità effettuata con veicoli in genere
(art.13 D.Lgs.507 e art.15 Regolam.)**

- all'interno e all'esterno dei veicoli per anno sol./mq	L. 20.000
per periodo non sup.3 mesi (per mese o fraz., per mq.)	L. 2.000
- all'esterno dei veicoli (maggioraz. 50% tariffa base per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5)	
per anno solare/mq.	L. 30.000
per periodo non sup.3 mesi (per mese o fraz., per mq.)	L. 3.000
- all'esterno dei veicoli (maggioraz. 100% tariffa base per superfici superiori a mq. 8,5)	
per anno solare/mq	L. 40.000
per periodo non sup. 3 mesi (per mese o fraz., per mq.)	L. 4.000

**Pubblicità luminosa o illuminata effettuata al-
l'interno dei veicoli (aumento 100% tarif.base)**

per anno solare, per mq.	L. 40.000
per periodo non sup.3 mesi (per ogni mese o fraz., per mq.)	L. 4.000

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli

- aumento 100% tariffa base; maggioraz. 50% per superfici tra mq.5,5 e mq.8,5 per anno solare, per mq. L. 90.000
per periodo non super.3 mesi
(per ogni mese o fraz.,per mq.) L. 9.000
- aumento 100% tariffa base; maggioraz. 100% per superfici superiori a mq.8.5 per anno solare, per mq. L. 120.000
per periodo non super. 3 mesi
(per ogni mese o fraz., per mq.) L. 12.000

Pubblicità effettuata con veicoli in genere mediante distribuzione di manif. o altro

per giorno o fraz. e per persona impiegata L. 5.000

Pubblicità effettuata su mezzi di linea interurbana con inizio o fine corsa nel Comune

le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà

Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico il cui titolare abbia avuto dal Comune la licenza d'esercizio

le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti

Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario abbia la resid. anag. o la sede nel Comune

le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti

Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda - tariffa unica

(art.13 D.Lgs. 507 e art.15 del Regolam.)

autoveicoli portata sup. 3.000 Kg.x unità	L. 144.000
con rimorchio, aliquota doppia	
autoveicoli portata inf. 3.000 Kg.x unità	L. 96.000
con rimorchio, aliquota doppia	
motocarri ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie,per unità/mq.	L. 48.000
con rimorchio, aliquota doppia	

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

(art.14 D.Lgs. 507 e art.16 Regolam.)

- pubblicità effettuata per conto altrui
per anno solare, per mq. L. 80.000
per periodo non super. 3 mesi
(per mese o fraz., per mq) L. 8.000
- pubblicità effettuata per conto proprio
dall'impresa
(riduz. 50% tariffa base)
per anno solare, per mq. L. 40.000
per periodo non super. 3 mesi
(per mese o fraz., per mq.) L. 4.000
- pubblicità effettuata in luoghi pubblici
con diapositive o proiezioni cinematografiche - Tariffa unica -
per ogni giorno L. 5.000
per ogni giorno successivo ai 30
giorni iniziali (riduz. del 50%
tariffa unica) L. 2.500

L'imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Pubblicità varia

(art.15 D.Lgs.507 e art.17 Regolam.)

- pubblicità effettuata con striscioni
per ogni periodo di gg.15 o fraz./mq. L. 20.000
- pubblicità effettuata da aeromobili
mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini o di oggetti
per ogni giorno o frazione L. 120.000
- pubblicità effettuata con palloni frenati e simili
(riduz. 50% precedente tariffa)
per ogni giorno o frazione L. 60.000
- pubblicità effettuata in forma ambulante
mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari
per ogni giorno o fraz., per persona L. 5.000

L'imposta è applicata indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito.

- pubblicità sonora effettuata cioè a mezzo di apparecchi amplificatori

Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette
(art.12 D.Lgs.507 e art.14 del Regolam.)

Affissioni, anche per conto altrui, di manifesti e simili da parte degli interessati in spazi all'uopo destinati

per anno solare, per mq.	L. 20.000
per periodo non super.3 mesi (per mese o fraz., per mq.)	L. 2.000

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari prevista dall'apposito piano generale.

-per i primi 10 giorni, per ogni foglio
(fino a cm. 70 x 100) L. 2.200

-per ogni periodo successivo di 5 gg.
o fraz., per ogni foglio
(fino a cm. 70 x 100) L. 660

-per ogni commissione inferiore a 50 fogli, la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%;

-per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, la tariffa è aumentata del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli, del 100%

-per le affissioni d'urgenza, richieste cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per quelle richieste nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7 successive) o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto base, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.